

barico (§ 29), e nondimeno si sente e si comprende, almeno in Italia, che lo Stato ha diritti patrimoniali dipendenti dalla sua natura pubblica, i quali non si confondono coi diritti patrimoniali della persona del re; la proprietà assegnata al santo patrono della chiesa non è che un modo più semplice e più piano di designazione e di personificazione di uno scopo, il quale trascende la vita individuale e si erge verso l'idea delle finzioni giuridiche.

Ma neanche vien meno il concetto di *corpus*. Scomparse le curie e decadute le corporazioni (§ 12, 13), resiste tuttavia l'idea della *civitas* (§ 50), come ente, in parte distinto dalle persone dei cittadini, al quale si prestano servigi di guardia o di opera, e al quale si attribuisce un patrimonio di vie, di piazze, di mura, di pozzi, di terre, lasciati all'uso collettivo, che non è patrimonio dei singoli e nemmeno è patrimonio assoluto del re o dei suoi rappresentanti, per quanto vi si eserciti sopra un diritto pubblico eminente; ma che è patrimonio quasi indisponibile della città. Non altrimenti si continua nella *vicinia* barbarica (§§ 31, 98) la traccia della personalità del *vicus* romano, sia nei numerosi consorzi agrari, sia nei borghi e nei castelli, sia nelle unioni militari dell'arimannia, non pienamente confusi con la comunione, poichè vi si regge una organizzazione interna e un regolamento di polizia, e vi si parla di un patrimonio indipendente. Di più le antiche arti, sottoposte ora a un dominio più rigoroso da parte dello Stato o della *curtis regia*, mantengono tuttavia una certa coesione nelle *scholae* dell'Italia bizantina o della Venezia, nei *ministeria* della Lombardia, e si parla di un patrimonio comune, di doveri e di diritti comuni. Soltanto nè la *civitas* nè la *vicinia* nè le *scholae* nè i *ministeria* sono sempre concepiti come nettamente separati dagli individui che li compongono anzi agiscono spesso, nel diritto, col concorso reale o fittizio di tutte le persone in esse comprese, dai pub-